INDIRIZZO (UE) 2026/690 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2026

che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) *(BCE/2026/2)*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2, primo trattino,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, primo trattino, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, e l'articolo 18.2 nonché l'articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN») possono effettuare operazioni di finanziamento con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di finanziamento, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, sono stabilite nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ([1]).

(2) Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. Il sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema è sottoposto a periodiche revisioni al fine di garantire una tutela adeguata, apportando le necessarie modifiche agli atti giuridici pertinenti, al fine di riflettere i risultati di tali revisioni.

(3) Il 29 novembre 2024 il Consiglio direttivo ha deciso di promuovere una maggiore armonizzazione e semplificazione del sistema delle garanzie dell'Eurosistema, preservandone al contempo l'ampiezza. Tale decisione comporta, tra l'altro, l'integrazione nel sistema generale delle garanzie di talune tipologie di attività accettate in base al sistema temporaneo, ossia a) attività negoziabili denominate in dollari USA, lire sterline e yen giapponesi; nonché b) titoli garantiti da attività con un secondo migliore rating di qualità creditizia pari al livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema e che soddisfano i criteri di idoneità stabiliti nel sistema temporaneo di garanzie.

(4) È necessario chiarire quale scarto di garanzia è applicato ai crediti che prevedono la possibilità di modificare il tipo di tasso di interesse oppure la possibilità che il tipo di tasso di interesse sia modificato al verificarsi di un evento predefinito, durante il periodo di validità.

(5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ([2]),

([1]) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj).

([2]) Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/65/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1) all'articolo 4 è inserita la seguente lettera a *bis*):

«a *bis*) le attività negoziabili denominate in lire sterline, yen o dollari USA sono soggette a una riduzione di valore aggiuntiva del: a) 16 % sulle attività denominate in lire sterline o dollari USA; e b) 26 % sulle attività denominate in yen;»;

2) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) lo scarto di garanzia applicato a un credito caratterizzato da più tipi di tasso di interesse dipende unicamente dai tassi che sono corrisposti durante la vita residua del credito. Qualora nel corso della vita residua del credito sia corrisposto più di un tipo di tasso, i pagamenti rimanenti sono considerati a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito. Qualora il contratto di credito preveda la possibilità di modificare il tipo di tasso di interesse durante la vita residua del credito, o qualora il contratto di credito preveda modifiche del tipo di tasso di interesse durante la vita residua del credito che siano subordinate al verificarsi di un evento predefinito, anche i pagamenti rimanenti sono considerati pagamenti a tasso fisso, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.»;

b) i paragrafi 5 e 7 sono soppressi;

3) nell'allegato, la tabella 2 *bis* è sostituita dalla seguente:

«*Tavola 2 bis*

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarto di garanzia V

(in %)

Qualità creditizia	Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*)	Categoria V Scarto di garanzia
Livelli 1 e 2	[0,1)	4,0
	[1,3)	5,0
	[3,5)	7,0
	[5,7)	9,0
	[7,10)	12,0
	[10,15)	18,0
	[15,30)	20,0
	[30,∞)	22,0

(in %)

Qualità creditizia	Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*)	Categoria V Scarto di garanzia
Livello 3	[0,1)	7,0
	[1,3)	10,0
	[3,5)	13,0
	[5,7)	15,0
	[7,10)	18,0
	[10,15)	27,0
	[15,30)	31,0
	[30,∞)	33,0

(*) ossia [0,1) WAL inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2. Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo e le applicano a partire dal 30 marzo 2026. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 4 marzo 2026.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2026

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE